

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 giugno 1998

Cause riunite T-171/95 e T-191/95

**Adriaan Al e altri e Franz Becker e altri
contro
Commissione delle Comunità europee**

«Dipendenti – Pensioni – Coefficiente correttore – Cambiamento della capitale
– Retroattività – Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 –
Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Atto lesivo»

Testo completo in francese II - 803

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento dei prospetti di pensione dei ricorrenti del dicembre 1994, nei limiti in cui tali prospetti applicano il regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a partire dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttivi applicabili a tali retribuzioni a pensioni (GU L 335, pag. 1), e, in secondo luogo, l'integrale ripristino dei diritti a pensione dei ricorrenti, cui si applica, a decorrere dal 9 ottobre 1990, un coefficiente correttore fissato con riferimento al costo della vita a Berlino, oltre al pagamento di interessi di mora al tasso annuo del 10%.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

I ricorrenti sono dipendenti in pensione della Commissione, residenti in Germania.

Ai sensi dell'art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo «Statuto»), alle pensioni di anzianità viene attribuito un coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza.

In forza dell'allegato XI dello Statuto, i coefficienti correttori nazionali vengono stabiliti in base al costo della vita nella capitale di ciascuno Stato membro.

D'altronde, l'art. 3, n. 1, di tale allegato XI dello Statuto dispone:

«Con effetto al 1° luglio e in conformità all'articolo 65, paragrafo 3, dello Statuto, il Consiglio decide, prima della fine di ogni anno, in merito all'adeguamento delle retribuzioni proposto dalla Commissione (...)».

A seguito della riunificazione della Germania, Berlino è divenuta, nell'ottobre 1990, la capitale di tale Stato membro.

Nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione (Racc. PI pag. II-777), e causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pag. II-723), il Tribunale dichiarava illegittimi, in quanto fissavano un coefficiente correttore provvisorio per la Germania calcolato in base al costo della vita a Bonn, in primo luogo, l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3761, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 383, pag. 1), e, in secondo luogo, l'art. 6, n. 2, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1991, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 361, pag. 13, rettifica pubblicata nella GU 1992, L 10, pag. 56). Esso riteneva che tali articoli violassero il principio risultante dall'allegato XI dello Statuto secondo cui il coefficiente correttore di uno Stato membro dev'essere fissato con riferimento al costo della vita nella capitale, dato che Berlino è la capitale della Germania dal 3 ottobre 1990. Esso annullava, quindi, un prospetto pensione e prospetti di retribuzione stabiliti in base a tali regolamenti.

In seguito alla pronuncia di tali sentenze, nel dicembre 1994 la Commissione presentava al Consiglio due proposte di regolamento. La prima proposta verteva sull'adeguamento annuale delle retribuzioni previsto all'allegato XI dello Statuto [SEC(94) 2024 def.], la seconda [SEC(94) 2085 def.] modificava la proposta 10 settembre 1991 [SEC(91) 1612 def.] diretta a sostituire retroattivamente i coefficienti correttori provvisori per la Germania vigenti a partire dal 1990 (seconda proposta modificata).

Il Consiglio non ha fino ad oggi adottato alcun regolamento che modifichi, con effetto retroattivo all'ottobre 1990, il coefficiente correttore per la Germania in base alla seconda proposta emendata.

Il 19 dicembre 1994 il Consiglio adottava il regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1° luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1) (regolamento n. 3161/94). L'art. 6, n. 1, di tale regolamento prevede, con effetto al 1° luglio 1994, un coefficiente correttore per la Germania basato sul costo della vita a Berlino, nonché la creazione di coefficienti correttori specifici per Bonn, Karlsruhe e Monaco di Baviera.

Nel compilare i prospetti pensione ricapitolativi dei ricorrenti del dicembre 1994 relativi al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, la Commissione ha applicato il regolamento n. 3161/94.

Tali prospetti sono stati notificati ai ricorrenti tra il 30 dicembre 1994 e il 1° febbraio 1995.

I ricorrenti, ritenendo che la convenuta avrebbe dovuto applicare a tali prospetti il coefficiente correttore per Berlino con effetto retroattivo al 3 ottobre 1990, invece che dal 1° luglio 1994, presentavano reclamo avverso i suddetti prospetti tra il 12 marzo e il 26 aprile 1995. Tali reclami hanno costituito oggetto di decisioni espresse di rigetto il 26 luglio 1995.

Sulla ricevibilità

Sulle conclusioni dirette al ripristino dei ricorrenti nell'integralità dei loro diritti a pensione e al pagamento di interessi di mora

Nell'ambito di un ricorso proposto ex art. 91 dello Statuto, non spetta al giudice comunitario formulare dichiarazioni di principio o indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. In primo luogo, il giudice comunitario è manifestamente incompetente ad indirizzare ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. In secondo luogo, in caso di annullamento di un atto, l'istituzione di cui trattasi è tenuta, in forza dell'art. 176 del Trattato CE, ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. È quindi irricevibile la domanda intesa a che il giudice comunitario ripristini i ricorrenti nell'integralità dei loro diritti a pensione (punti 37 e 38).

Riferimento: Tribunale 9 giugno 1994, causa T-94/92, X/Commissione (Racc. PI pag. II-481, punto 33); Tribunale 8 giugno 1995, causa T-583/93, P/Commissione (Racc. PI pag. II-433, punto 17)

La domanda relativa al pagamento di interessi di mora, essendo strettamente connessa alla domanda precedente, va anch'essa dichiarata irricevibile (punto 39).

Sulle conclusioni dirette all'annullamento dei prospetti pensione del dicembre 1994

Il reclamo amministrativo ed il ricorso giudiziario che ne deriva devono essere ambedue diretti contro un «atto arrecante pregiudizio» al ricorrente ai sensi degli artt. 90, n. 2, e 91, n. 1, dello Statuto, dato che l'atto arrecante pregiudizio è quello

che pregiudica direttamente ed immediatamente la situazione giuridica dell'interessato (punto 40).

Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Strogili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6); Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione (Racc. pag. II-235, punto 35)

Nel caso di specie, i ricorrenti sostengono che i loro prospetti pensione del dicembre 1994, relativi al periodo 1° luglio - 31 dicembre 1994, costituiscono atti arrecanti pregiudizio, in quanto sono relativi alla prima applicazione del regolamento n. 3161/94, il quale, essendo retroattivo solo fino al 1° luglio 1994, li priverebbe così degli arretrati relativi al periodo che va dal 3 ottobre 1990 al 30 giugno 1994 (punto 41).

Cionondimeno, i prospetti impugnati non contengono alcuna decisione, nemmeno implicita, riguardante i diritti a pensione relativi a tale periodo. Infatti, il regolamento n. 3161/94, sul quale tali prospetti sono basati, è stato adottato in base alla sola proposta di regolamento della Commissione relativa al periodo successivo al 30 giugno 1994. Esso non comprende affatto la seconda proposta modificata della Commissione, quale che sia la data esatta in cui è stata sottoposta al Consiglio quest'ultima proposta. D'altronde, dalla lettera del segretario generale del Consiglio 25 gennaio 1995, relativa, in particolare, alla seconda proposta modificata, risulta che la questione della retroattività del coefficiente correttore stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino per il periodo che va dal 1990 al 1994 era sempre in corso di discussione nell'ambito degli organi del Consiglio dopo l'adozione del regolamento n. 3161/94 (punto 42).

I ricorrenti non hanno fornito il benché minimo elemento a dimostrazione del fatto che il Consiglio avesse l'obbligo di prendere posizione, nell'ambito stesso del regolamento n. 3161/94, sull'applicazione al periodo che va dall'ottobre 1990 al 30 giugno 1994 di un coefficiente correttore basato sul costo della vita a Berlino. In particolare, la circostanza che la seconda proposta modificata della Commissione era

basata, proprio come il regolamento n. 3161/94, sugli artt. 64 e 82 dello Statuto non comportava di per sé un obbligo del genere a carico del Consiglio. Quindi, non si può ritenere che il regolamento n. 3161/94 contenga una presa di posizione consistente in un rigetto implicito della seconda proposta modificata della Commissione. Infatti, alla data di adozione di tale regolamento, niente impediva al Consiglio di adottare successivamente il regolamento voluto dai ricorrenti (punto 43).

Di conseguenza, l'argomento dei ricorrenti relativo alla provvisorietà dei regolamenti anteriori al regolamento n. 3161/94 e, quindi, dei prospetti pensione basati su di essi è irrilevante (punto 44).

Infine, viene respinto pure l'argomento dei ricorrenti relativo all'impossibilità di proporre un ricorso per carenza in caso di inazione legislativa del Consiglio. Infatti, non può sostituirsi ad un eventuale ricorso per carenza un ricorso di annullamento diretto contro un atto effettivamente adottato, dato che questo non doveva obbligatoriamente disporre sulla questione controversa (punto 45).

Ne consegue che i ricorrenti hanno impugnato dei prospetti pensione che non arrecano loro pregiudizio, dato che i suddetti prospetti non comportano alcuna presa di posizione sulla questione dell'applicazione retroattiva, a decorrere dall'ottobre 1990, del coefficiente correttore stabilito con riferimento al costo della vita a Berlino (punto 46).

Pertanto, le conclusioni dirette all'annullamento devono essere dichiarate irricevibili (punto 47).

Dispositivo:

I ricorsi sono irricevibili.